

Opposizione alla stima dell'indennità espropriativa

Cass. Sez. I Civ. 24 maggio 2022, n. 16732 ord. - Campanile, pres.; Conti, est.; Weingut Schloss Sigmundskron K.G./S.A.S. in liquidazione (avv.ti Manzi e Platter) c. Comune di Bolzano (avv.ti Peter, Agostini, Merini ed a.) (*Conferma App. Trento 28 marzo 2017*)

Espropriazione p.p.u. - Opere di risanamento di un'ex discarica - Stima dell'indennità espropriativa - Opposizione alla stima - Destinazione alla coltivazione di vitigni autoctoni locali - Esclusione.

(*Omissis*)

FATTO

La società Weingut Schloss Sigmundskron sas proponeva un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa davanti alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in relazione ad una vicenda espropriativa - riguardante un'area di 26.824 mq di proprietà della società stessa - volta alla realizzazione da parte del Comune di Bolzano delle opere di risanamento dell'ex discarica di (OMISSIS).

La società contestava la congruità dell'indennità di esproprio, quantificata in 178.428,50 Euro, sulla base dell'asserita edificabilità dell'area. Con separato giudizio, F.K. e F.H. proponevano opposizione alla medesima stima dell'indennità di esproprio, in qualità di affittuari del fondo oggetto della procedura ablatoria.

Riuniti i giudizi, la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 19 maggio 2004 accoglieva la domanda attorea e rideterminava l'indennità nella somma di 885.713,30 Euro, considerando l'area edificabile per la realizzazione di strutture produttive.

Questa Corte, decidendo il ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Bolzano, con sentenza 3 giugno 2010, n. 13461, annullava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trento, precisando che i terreni ablati "avrebbero dovuto essere qualificati come inedificabili e, conseguentemente, indennizzati per il loro esproprio, secondo il criterio previsto dalla L. (P.) n. 10 del 1991, art. 8, comma 3", nella versione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie de qua, cioè come modificato dalla citata L.R. n. 4 del 2008, art. 38, comma 7.

Riassunto il giudizio dal Comune di Bolzano, dopo aver disposto *ctu*, la Corte d'appello, rilevando che questa Corte, nell'ambito di altra causa, aveva sollevato davanti alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale relativa alla L.R. n. 10 del 1991, art. 8, comma 3, come sostituito dalla L.R. n. 4 del 2008, art. 38, comma 7, con ordinanza del 19 marzo 2013 rimetteva la causa a ruolo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale e, verificato l'esito di quel procedimento, definito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 213/2014 di inammissibilità della questione, con ordinanza del 31 marzo 2015, riproponeva la medesima questione di legittimità costituzionale con riguardo alla L. Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, comma 3, come sostituito dalla L. Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 38, comma 7, in riferimento all'art. 42 Cost., comma 3, e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 90/2016 riteneva infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. Riassunto nuovamente il giudizio innanzi alla Corte di appello di Trento, quest'ultima, con sentenza n. 97/2017, depositata il 28 marzo 2017, ha determinato in via definitiva l'indennità di espropriazione in Euro 353.850,00 con aggiunta degli interessi legali sulle somme maggiori liquidate in sede giurisdizionale decorrenti dalla data del decreto di esproprio fino al pagamento, dichiarando cessata la materia del contendere tra F.K., F.M.L. e F.P. - quale erede di F.H. - e le altre parti. La Corte di appello, essendo cessata la materia del contendere rispetto alla domanda proposta dagli affittuari in base ad un accordo transattivo dai medesimi concluso con la società originariamente proprietaria dell'area, riteneva che in seguito alla decisione di questa Corte -sent. n. 13461/2010- e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 90/2016, appariva evidente che il criterio per determinare il valore delle aree ablate dovesse muovere dal parametro normativo indicato dalla Corte di Cassazione con riferimento alle aree non edificabili - L.P. n. 10 del 1991, art. 8, comma 3 - da interpretare tuttavia, in modo da consentire la valorizzazione di tutte le effettive caratteristiche dell'immobile nel suo complesso. Evidenziava, ancora, la Corte di appello, che all'esito dei chiarimenti sollecitati dai consulenti di parte, il c.t.u. aveva proceduto a quantificare l'indennità di espropriazione indicando una pluralità di valutazioni alternative, in particolare considerando rispettivamente, la norma provinciale richiamata da questa Corte - L.P. n. 10 del 1991, art. 8, comma 3 -, il valore venale dell'area e quello dell'area "nella prospettiva di una coltivazione a vigneto, considerata libera dai rifiuti" dedotti i costi di risanamento e quello della medesima area nel caso in cui non fosse previsto il risanamento, quantificandoli rispettivamente in Euro 200.951, Euro 1.008.235 ed Euro 353.850,00. Riteneva inoltre la Corte corretta la valutazione da ultimo indicata pari ad Euro 353.850,00, evidenziando in particolare che la stessa aveva inteso considerare il valore dell'area libera da

rifiuti da ritenersi come potenzialmente destinata alla coltivazione di vigneti (con un valore a mq di Euro 55,00), invece stimando la restante superficie, da tempo adibita a discarica, come avente un valore di Euro 6.00 a mq. La Corte riteneva infatti di non poter condividere la diversa valutazione del ctu volta a considerare l'intera superficie come se fosse libera da rifiuti, in relazione al fatto che la presenza dei rifiuti era addebitabile al comune di Bolzano, il quale vi aveva gestito una discarica in forza di un contratto di affitto di terreni con il quale era previsto l'obbligo di bonifica ed il ripristino al termine del rapporto contrattuale. Secondo la Corte, gli aspetti legati all'inadempimento delle obbligazioni negoziali erano estranei al tema del contendere, dovendosi unicamente considerare la situazione in atto al momento dell'adozione del provvedimento ablativo, così dovendosi valutare le aree sottratte secondo le loro caratteristiche e condizioni all'epoca dell'esproprio. In conclusione, secondo la Corte, la stima - per come determinata dal c.t.u. all'esito dei diversi chiarimenti al medesimo sollecitati -, tendeva al riconoscimento del giusto prezzo, valutando le concrete caratteristiche e condizioni dell'area sottratta al momento dell'adozione del provvedimento ablativo, risultando le valutazioni espresse dal ctu adeguatamente giustificate sul piano estimativo e prive di vizi logici.

La Corte escludeva infine il diritto alla rivalutazione monetaria in ragione della natura del debito - di valuta -, a carico del comune di Bolzano e, quanto alle spese, le poneva per due terzi a carico del comune e per un terzo a carico della società ricorrente.

La società Weingut Schloss Sigmundskron sas ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi, al quale ha resistito il comune di Bolzano. La ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 3 maggio 2022.

DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione della L.P. Bolzano n. 10 del 1991, art. 8, comma 3 come sostituito dalla L.P. Bolzano n. 4 del 2008, art. 38, comma 7.

La Corte di appello riteneva di dover applicare il parametro normativo appena ricordato come fissato da questa Corte nella sentenza n. 13461/2010, senza considerare gli effetti prodotti dalla sentenza n. 181/2011 della Corte costituzionale sul sistema indennitario per i fondi agricoli. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto tenere in conto il radicale cambiamento di prospettiva cristallizzato per effetto della sentenza n. 181/2011 cit., alla stregua dei principi già riconosciuti dalla Corte di giustizia rispetto agli effetti che le pronunzie di quella Corte producono anche sul giudice del rinvio investito di una precedente decisione della Corte di Cassazione eventualmente contrastante con la giurisprudenza di Lussemburgo.

La Corte di appello, d'altra parte, avrebbe tralasciato di considerare non solo la sentenza n. 90/2016, nella quale, pur dichiarandosi l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, era stata espressamente consentita una valutazione dell'area che considerasse le caratteristiche effettive del fondo, ma anche la sentenza n. 187/2014 che aveva dichiarato, questa volta, l'incostituzionalità di altra disposizione (L.P. Trento n. 6 del 1993, art. 13), anch'essa relativa all'indennità di esproprio per aree non edificabili.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione delle L.P. Bolzano n. 1 del 2009 - art. 50 - e L.P. n. 9 del 2009 di modifica della L.P. Bolzano n. 10 del 1991. Secondo la società, la decisione espressa da questa Corte con la sentenza n. 13461/2010 in ordine all'inapplicabilità delle norme sopra indicate al caso di specie sarebbe viziata, non sussistendo un divieto assoluto di retroattività della legge civile.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost. e art. 42 Cost., comma 3 in riferimento alla L.P. di Bolzano. La Corte di appello avrebbe errato nella quantificazione dell'indennità di espropriazione del fondo abitato, avendo optato per la valutazione del c.t.u. che non era rispettosa delle potenzialità dell'area - avente vocazione naturale -, in relazione alla sua destinazione alla coltivazione di vitigni autoctoni locali, al punto che lo stesso CTU, anche a non voler considerare la stima del c.t. di parte (pari ad Euro 9.008.339,00) era pervenuto a una valutazione in prospettiva agricola dell'intero compendio immobiliare pari ad Euro 1.008.235,00.

Con il quarto motivo si deduce la violazione della L.P. Bolzano n. 10 del 1991, art. 8, comma 3 e dell'art. 12 preleggi. La Corte di appello, escludendo di poter considerare gli inadempimenti come ascrivibili al comune di Bolzano che aveva utilizzato l'area per adibirla a discarica, avrebbe tralasciato di considerare che la situazione dei luoghi sarebbe derivata dalla mancata sistemazione dei terreni già nella disponibilità del medesimo a far data dal 1984.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 annesso alla CEDU. La Corte di appello avrebbe errato nell'escludere la rivalutazione monetaria delle somme liquidate a titolo di indennità di espropriazione, ponendosi la decisione in contrasto con i principi fissati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo - Corte edu, 14 aprile 2015, Chinnici c. Italia, ric. n. 22432/03 -.

Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La Corte di appello, nel procedere alla compensazione nella misura di un terzo delle spese processuali alla società in ragione della parziale soccombenza non avrebbe considerato che il ridimensionamento delle pretese dell'attore decise dal giudice non recherebbe alcuna deroga al principio di cui all'art. 91 c.p.c., non potendo la riduzione - anche sensibile - della somma richiesta integrare il presupposto della soccombenza.



Il primo motivo è infondato.

La ricorrente assume l'erroneità della decisione impugnata che, in sede di rinvio, avrebbe fatto applicazione di un quadro normativo di riferimento sostanzialmente modificato per effetto della sentenza n. 181/2011 della Corte costituzionale e della stessa sentenza n. 90/2016.

Ai fini di una più chiara comprensione della censura giova ricordare che la L.P. n. 10 del 1991, art. 8, comma 3, prevede che l'indennità di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 11, all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5.

Ciò posto, giova premettere che questa Corte, con la sentenza n. 13461/2010 che rinviò alla Corte di appello di Trento il giudizio poi definito con la sentenza qui oggetto di impugnazione, ebbe espressamente ad affrontare la questione relativa alla sussunzione della vicenda nelle disposizioni adottate dalla provincia autonoma di Trento, ritenendo che "Con la L.P. 10 giugno 2008, n. 4, art. 38 (commi 6 e 7) è stato inserito nella citata L.P. n. 10 del 1991, l'art. 7 bis sulla determinazione del valore del bene e sono stati sostituiti dell'art. 8, i commi 1, 2 e 3 sui criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione. Questa nuova disciplina trova applicazione anche al caso di specie, in virtù della norma transitoria di cui alla medesima L. n. 4 del 2008, art. 47, comma 3, che ne dispone l'applicabilità a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità sia divenuta definitiva per scadenza del termine per proporre opposizione ovvero per passaggio in giudicato della sentenza sull'opposizione, ipotesi entrambe nella specie non ricorrenti. Successivamente, le L.P. 9 aprile 2009, n. 1, (art. 50) e L.P. 13 novembre 2009, n. 9 hanno introdotto nuove regole sempre in materia di espropriazione, ma alle disposte innovazioni non è stata attribuita portata retroattiva, ragione per cui non rilevano nel presente giudizio e, dunque, rimane anche assorbita la questione di costituzionalità sollevata dal Comune con riferimento alle nuove disposizioni in esse contenute".

La stessa Corte, muovendo dal presupposto che l'area espropriata era stata inclusa tra le "zone verdi pubbliche" e che tale vincolo doveva ritenersi conformativo, ha altresì affermato che "La destinazione urbanistica a verde pubblico, nel caso di specie sopravvenuta, che comportava, come anche ritenuto dai giudici di merito, l'inedificabilità delle parti del territorio interessate, e che, precludendo il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata, integrava la condizione ostativa di cui alla L. n. 10 del 1991, art. 8, comma 2, ordinariamente si sostanzia in vincolo conformativo, ed ha il carattere di eccezione l'ipotesi in cui tale destinazione si traduca, invece, in vincolo espropriativo, di cui, anche ai sensi della L. n. 10 del 1991, art. 7 bis non si deve tenere conto nella determinazione dell'indennità di espropriazione".

Sulla base di tali argomentazioni, la sentenza surricordata ritenne che la Corte di appello, pur avendo sostanzialmente presupposto il carattere conformativo della variante a verde pubblico della zonizzazione, aveva indebitamente ritenuto di doverne prescindere per ragioni di opportunità, equità e giustizia sostanziale, illegittimamente assumendo nell'ambito dei vincoli imposti a titolo particolare e preordinati all'esproprio, anche i vincoli conformativi quale quello in questione, pregiudizievoli per il proprietario, con soggettiva interpretazione estensiva, apparentemente adeguatrice, non consentita dai principi ermeneutici che devono presiedere alla individuazione della portata del testo normativo.

Concludeva quindi la Corte nel senso che "i terreni in questione avrebbero dovuto essere qualificati come inedificabili e, conseguentemente, indennizzati per il loro esproprio, secondo il criterio previsto dalla L. n. 10 del 1991, art. 8, comma 3."

Così fissato il contenuto dei principi di diritto espressi da questa Corte nella sentenza n. 13461/2010, appare evidente che il giudice del rinvio era agli stessi pienamente vincolato.

Ed infatti, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens", comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale -cfr. Cass., n. 27155/2017-.

Proprio in forza di tali principi, questa Corte ha ritenuto che ove l'espropriato contesti la quantificazione dell'indennità di espropriazione operata dalla Corte di appello con il criterio del valore agricolo medio (VAM), previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, comma 4, e dichiarato incostituzionale da Corte Cost. n. 181 del 2011, la stima dell'indennità deve essere effettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti -Cass.n. 26193/2016-.

Orbene, fatte le superiori premesse in diritto, del tutto infondato risulta allora il primo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello di Trento dato piena attuazione al principio di diritto fissato da questa Corte.

Nemmeno può ritenersi erronea la decisione impugnata nella parte in cui, facendo applicazione della L.P. Bolzano ult.cit., art. 8, comma 3, ha operato la quantificazione dell'indennità di esproprio, avendo pienamente ispirato la valutazione del

compendio immobiliare a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90/2016, sulla base di valutazioni meritali espresse sulla base degli accertamenti svolti dal c.t.u. che non possono essere aggredite in questa sede né riviste dalla Corte di Cassazione.

Giova sul punto ricordare che la sentenza appena ricordata, nel disattendere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Trento, ha espressamente dichiarato di orientare la decisione verso un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, considerando non soltanto il tipo di coltura in atto, ma tutte le caratteristiche dell'immobile nel suo complesso, proprio alla luce di quanto espresso dalla sentenza n. 90/2016.

Mette conto ricordare sul punto, che Corte Cost. n. 90/2016, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3 L.P. Bolzano, ha ritenuto che tale disposizione si differenzi dalle disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime dalle disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 181 del 2011 e n. 187 del 2014. In queste pronunce è stato infatti censurato il carattere astratto del criterio di determinazione dell'indennità, corrispondente ad un "valore agricolo medio" definito ogni anno in base a due elementi (la zona agraria e il tipo di coltura). L'automatismo e l'astrattezza del meccanismo di quantificazione previsto da quelle norme conducevano a determinare o un'indennità che non teneva conto delle caratteristiche specifiche del terreno e che, dunque, risultava essere priva di un ragionevole legame con il valore di mercato.

La Corte, dopo aver sottolineato che l'art. 8, comma 3, cit. prevede un'indennità che "consiste nel giusto prezzo" da individuare "entro i valori minimi e massimi" stabiliti dalla Commissione provinciale stimatrice, richiamando l'idea di un corrispettivo commisurato al valore effettivo del bene espropriato, ha stimato che essa conferisce all'organo competente alla determinazione dell'indennità un margine di apprezzamento da esercitare avendo come riferimento le caratteristiche effettive del bene espropriando.

Secondo la Consulta l'art. 8, comma 3 L.P. cit., in virtù del suo contenuto e del collegamento sistematico con gli artt. 7-bis e 11, comma 4 medesima legge (nel testo modificato dalla L.P. n. 4 del 2008, applicabile nel giudizio a quo), impone all'organo competente a determinare l'indennità di esproprio di tenere in adeguata considerazione, nella sua quantificazione, le caratteristiche effettive dell'area da espropriare e, dunque, il suo effettivo valore di mercato. Deve escludersi, pertanto, che la norma si ponga in frizione con i criteri fissati dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 181/2011 e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, potendosi ammettere che il giudice dell'opposizione possa eventualmente disapplicare i valori calcolati dall'organo amministrativo sulla base dei valori fissati nelle tabelle recanti i valori minimi e massimi, ove questi non corrispondano a quel concetto di "serio ristoro" elaborato dalla giurisprudenza della Corte edu.

Ora, è evidente che la quantificazione del valore del compendio immobiliare operata dalla Corte di appello si è pienamente orientata a ricercare il valore venale del fondo, valorizzandone le caratteristiche concrete, pur sempre connesse alla natura agricola dell'area, già riconosciuta dalla sentenza n. 13461/2010 di questa Corte, e sulla scorta del parametro normativo ritenuto immune da vizi costituzionali, come già detto.

In questo senso, del tutto fuori bersaglio risulta la censura esposta nel primo motivo con riguardo alla necessità di operare una rilettura dei principi fissati dalla Cassazione per giungere ad un risultato coerente con quanto affermato dalle Corti sovranazionali, come parimenti improprio risulta il richiamo, operato dalla ricorrente, alla giurisprudenza della Corte di giustizia favorevole a consentire al giudice nazionale in sede di rinvio l'affermazione di principi di diritto diversi da quelli espressi dalla Corte di Cassazione nel medesimo giudizio in contrasto con la giurisprudenza del giudice UE -Corte giust., 5/10/2010 in causa C-173/09 Elchinov-.

Tale indirizzo, pienamente condiviso da questa Corte - cfr., ad es., Cass. 12317/15 - è tuttavia inconferente ai fini del presente giudizio, ove si consideri che non è in discussione, anzitutto, l'applicazione del diritto di matrice Euro-unitaria, il che esclude a monte la correttezza di qualsiasi richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Per altro verso, l'ottica della ricorrente sembra muovere dal convincimento che l'estensione dei principi espressi dalla Corte di giustizia sopra ricordati possa condurre ad una disapplicazione della norma interna contrastante con i canoni convenzionali espressi dalla CEDU. Affermazione, quest'ultima, in netto contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale, laddove si esclude la possibilità di regolamentazione dei rapporti fra fonte interna e fonte convenzionale in maniera omologa rispetto a quella operante fra diritto interno e diritto dell'Unione Europea, sulla base della considerazione che "La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce norme direttamente applicabili negli Stati contraenti - cfr. Corte Cost. n. 348/2007, p.3.3 -.

Ora, non è questa la sede per approfondire la portata di senso della posizione della Corte costituzionale, posto che non può riscontrarsi alcuna violazione del diritto convenzionale per le considerazioni sopra esposte.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato, tendendo la censura a prospettare l'errore del giudice del rinvio nell'aver escluso la natura retroattiva delle L.P. autonoma di Bolzano n. 1 del 2009 e L.P. n. 9 del 2009 di modifica alla L.P. n. 10 del 1991.

Ma risulta viepiù evidente l'infondatezza di tale rilievo, se solo si consideri che fu proprio questa Corte, nella più volte ricordata sentenza n. 13460/2010, a negare l'applicazione retroattiva delle L.P. 9 aprile 2009, n. 1, (art. 50) e L.P. 13 novembre 2009, n. 9, per come già ricordato. Il che esclude in radice la fondatezza della censura, essendo il giudice del rinvio vincolato al rispetto del principio di diritto fissato da questa Corte.

Il terzo ed il quarto motivo, che meritano un esame congiunto, sono entrambi infondati.

Come si è visto, la Corte di appello ha proceduto alla stima in concreto del valore del compendio immobiliare, considerando le caratteristiche proprie di una parte consistente del fondo destinato ad attività di discarica, per tali ragioni escludendo che quell'estensione di terreno potesse essere valutata come area avente vocazione per la coltivazione di vigneti autoctoni, come rilevato nella primigenia determinazione dell'indennità operata dal c.t.u., individuando in concreto le caratteristiche del fondo. A tale conclusione la Corte di appello è giunta considerando il concreto stato dei luoghi, correlato alla destinazione dell'area a discarica ed alle condizioni del terreno che, per una notevole superficie, non lo rendevano concretamente destinabile alla coltivazione a vigneto, come la restante parte.

Sulla base di tali considerazioni, la valutazione operata dal c.t.u., diversa da quella operata sulla base del criterio tabellare previsto per le aree agricole ai sensi dell'art. 8, comma 3, cit., ha attribuito un valore di Euro 6,00 al mq. alla superficie a destinazione di scarica, sulla base dei valori indicati, e di Euro 55.00 al mq. alla porzione libera da immondizie e concretamente destinata ad uno sfruttamento con coltivazione a vigneto.

Orbene, acclarato in via ormai definitiva che l'area era priva di vocazione edificatoria - considerando la natura conformativa del vincolo a verde pubblico riscontrato già in occasione della sentenza n. 13461/2010 -, la valutazione operata dal giudice trentino sulla base delle valutazioni del c.t.u. non si pone per nulla in contrasto con i principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte edu, oltre che da questa Corte, in tema di quantificazione dell'indennizzo espropriativo di area agricola.

La pretesa della ricorrente di vedere liquidata l'indennità senza considerare le caratteristiche concrete di parte del fondo, come si è detto adibito a discarica, appare conseguentemente destituita di fondamento, avendo la Corte costituzionale motivatamente escluso di poter considerare la vocazione astratta del fondo ad ospitare vigneti, dovendosi escludere in radice tale possibilità in ragione della pregressa utilizzazione dell'area a discarica dall'anno 1984 e della presenza di rifiuti al momento dell'adozione del provvedimento ablatorio dell'11.12.2002.

Si tratta di valutazioni meritali che esulano dal controllo riservato a questa Corte.

D'altra parte, la prospettiva caldeggiata dalla ricorrente anche in memoria e favorevole ad un'interpretazione della L.P. cit., art. 8, comma 3, più volte ricordato "in conformità al canone ermeneutico di individuazione della ratio della norma che non può che desumersi dall'art. 12 preleggi...anche nell'ottica di giustizia sostanziale" si pone, a ben considerare, in pieno contrasto con l'interpretazione costituzionalmente orientata della medesima disposizione che Corte Cost. n. 90/2016 ha invece ipotizzato onde evitare che la stessa si ponesse in conflitto con i parametri costituzionali e sovranazionali. Tanto si trae espressamente dalla pronuncia appena indicata, laddove ebbe cura di precisare che "Queste conclusioni non escludono che, a seconda del contenuto concreto delle tabelle recanti i "valori minimi e massimi", l'organo amministrativo (ad esse vincolato) possa trovarsi nella situazione di dover determinare un'indennità di esproprio che si discosti, in misura maggiore o minore (corsivo aggiunto), dal valore di mercato dell'area e che, in ipotesi, potrebbe non garantire un "serio ristoro". Tale precisazione rende manifesta la finalità che l'interprete deve perseguire nell'esegesi dell'art. 8, comma 3, cit., rivolta appunto a consentire una valutazione concreta del valore del bene che può giungere fino al superamento delle tabelle, anche nell'ipotesi in cui queste giungano ad una valutazione superiore a quella reale del bene.

Del resto, v'è da dire che la stima del compendio immobiliare condivisa dalla Corte di appello nemmeno è inferiore a quella realizzata sulla base delle tabelle sopra ricordate e che aveva condotto, come si è visto, il ctu, a stimare in Euro 200.951,00 l'intero fondo, comprensivo della parte adibita a discarica. Ed è appena il caso di evidenziare che la Corte di appello non avrebbe più potuto considerare quelle potenzialità edificatorie a fini produttivi per impianti di smaltimento che questa Corte, con la sentenza n. 13461 del 2010, più volte ricordata, aveva escluso ormai in via definitiva.

In conclusione, la soluzione espressa dalla Corte di appello si pone in piena sintonia con quanto chiarito dalla Corte edu a proposito della necessità di parametrare il valore della superficie ablata alla situazione concreta del terreno ed alle sue caratteristiche reali - Corte dir. uomo, 17 novembre 2015, Preite c. Italia, richiamata da Cass., S.U., n. 7454/2020, p.10.8 - sulle quali ha ritenuto di parametrare l'indennizzo spettante al proprietario.

Per altro verso, il quarto motivo, con il quale la ricorrente contesta l'affermazione della Corte di appello, laddove ha escluso che ai fini della determinazione dell'indennizzo potesse avere rilievo l'inosservanza degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi a carico del comune di Bolzano, assunti nei confronti dell'affittuario, pure ribadita in memoria, è parimenti destituito di fondamento.

La censura, per vero, confonde il piano d'indagine connesso all'indennizzo espropriativo con quello concernente gli obblighi negoziali assunti dal comune all'atto della presa in gestione dell'area adibita a discarica. Siffatta ultima circostanza, infatti, è stata correttamente ritenuta irrilevante ai fini del presente giudizio, esulando dal tema di indagine, unicamente e specificamente rivolto ad accertare il valore venale dell'area, prescindendo da condotte violative di obblighi negoziali che avrebbero determinato uno stato dei luoghi diverso da quello che sarebbe derivato nel caso in cui il comune avesse ottemperato agli obblighi contrattuali nascenti dal contratto di affitto dell'area che lo autorizzava a realizzarvi una discarica ed a compiere opere specifiche di bonifica.

Il quinto motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Sezione è ferma nel ritenere che l'indennità di esproprio ha natura di obbligazione di valuta

e, pertanto, nulla spetta in difetto di prova sull'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c. - cfr. Cass. n. 20178 del 18/08/2017, Cass. n. 3274/2021 -.

Tale conclusione può dirsi consolidata alla luce della più recente giurisprudenza di questa sezione che, proprio verificando la compatibilità di siffatto indirizzo con la giurisprudenza della Corte ed con la tutela apprestata al diritto al rispetto dei beni dall'art. 1 Prot. n. 1 annesso alla CEDU, ha ritenuto che il riconoscimento della disciplina in tema di debito di valuta offra all'interesse patrimoniale dell'ex proprietario una tutela adeguata e proporzionata. Si è in particolare ricordato che "questa Corte si è già confrontata (Cass. 10/01/2017, n. 278, p. 7 e ss., in motivazione) con le esigenze di più ampia tutela e di rilievo convenzionale da accordarsi al privato espropriato rimarcando, nella natura di debito di valuta dell'indennità di esproprio, in quanto espressa ab origine in valori monetari (Cass. n. 3274 del 2021; Cass. n. 17786 del 2015; Cass. n. 22923 del 2103; Cass. n. 3738 del 2012; Cass. n. 13456 del 2011; Cass. n. 719 del 2011), che il rimedio previsto dal diritto interno all'art. 1224 c.c., comma 2, è efficace per ovviare agli effetti negativi connessi al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Lo stesso risulta infatti idoneo ad assicurare un risarcimento anche superiore (là dove pari agli interessi passivi versati alla banca in ipotesi di ricorso al credito) a quello riferito agli effetti dell'inflazione, sempre che vi sia stata in giudizio la formulazione della relativa domanda, nel rilievo che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a chiedere semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. SU n. 5743 del 2015). L'obbligazione nominale di valuta riceve nel sistema interno disciplina attraverso il riconoscimento degli interessi legali sul valore venale del bene determinato all'epoca dell'esproprio su cui l'indennità da perdita del bene si rapporta, per poi aprirsi al riconoscimento dell'ulteriore voce della rivalutazione solo all'esito della proposizione di una specifica domanda di parte". - cfr. Cass., n. 32911/2021 -

Il Collegio, ritenendo di condividere i principi sopra esposti, ampiamente idonei a superare i rilievi censori esposti nel motivo e nella memoria dalla ricorrente, non può che concludere nel senso del rigetto del motivo.

Il sesto motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione delle spese è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite..." (Cass., Sez. 6-3, ord. n. 21400 del 26/07/2021), sicché "...il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo, cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass., Sez. 63, ord. n. 26912 del 26/11/2020, in senso conf., cfr. Sez. 63, ord. n. 17816 del 03/07/2019), nemmeno rientrando nel perimetro del sindacato di questa Corte la valutazione delle proporzioni della soccombenza né della determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (v. Cass. n. 30592/2017, da ult. cfr. Cass. n. 14459/2021).

In definitiva, la censura relativa alla pretesa violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. qui proposta tende a sottoporre al sindacato di questa Corte profili attinenti al potere giudiziale di compensazione delle spese di lite esercitato dalla Corte di appello, che esulano dal sindacato riservato al giudice di legittimità, alla stregua dei principi giurisprudenziali richiamati, tanto facendo propendere per la sua inammissibilità.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione all'andamento processuale della lite ed ai plurimi interventi della Corte costituzionale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti costituite in sede di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

(Omissis)